

Comune di Lostallo

Cantone dei Grigioni



Legge fiscale



Indice

I. Disposizioni generali

art. 1 Disposizioni generali

art. 2 Diritto sussidiario

II. Diritto materiale

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

art. 3 Tasso fiscale

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

art. 4 Aliquota d'imposta

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

art. 5 Aliquota d'imposta

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

art. 6 Oggetto e determinazione

art. 7 Soggetto fiscale

art. 8 Esenzione soggettiva

art. 9 Calcolo dell'imposta

art. 10 Riscossione e responsabilità

5. TASSA SUI CANI

art. 11 Oggetto fiscale

art. 12 Soggetto fiscale

art. 13 Esenzione

art. 14 Calcolo della tassa

III. Diritto formale

1. AUTORITÀ

art. 15 Municipio

art. 16 Ufficio fiscale comunale

art. 17 Altre Autorità

2. RISCOSSIONE

art. 18 Esigibilità

art. 19 Termine di pagamento

art. 20 Condono fiscale

3. INDENNIZZO

art. 21 Indennizzo

IV. Disposizioni finali

art. 22 Entrata in vigore



I. Disposizioni generali

Art. 1 Il Comune di Lostallo riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili.

Il Comune di Lostallo riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa sui cani.

Art. 2 Diritto sussidiario

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto nonché della legge cantonale sulle imposte.

II. Diritto materiale

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3 Tasso fiscale

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono riscosse in percento dell'imposta cantonale semplice.

L'Assemblea comunale stabilisce, al più tardi nel mese di dicembre, il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4 Aliquota d'imposta

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 1,5 percento.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5 Aliquota d'imposta^{1/3}

L'imposta sugli immobili ammonta al 1,0 permille.^{1/3}

¹ deciso dall'Assemblea comunale il 13 dicembre 2010 (in vigore dal 01.01.2011 al 31.12.2018)

³ deciso dall'Assemblea comunale il 10 dicembre 2018 (in vigore dal 01.01.2019)



4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

Art. 6 Oggetto e determinazione

Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria rispettivamente sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni

I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale.

Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato

Art. 7 Soggetto fiscale

Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto fiscale se

- a) al momento del suo decesso rispettivamente del versamento dell'assegnazione il testatore rispettivamente donatore era domiciliato nel Comune di Lostallo; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale;
- b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi.
- c)² al momento del conferimento di premi e doni d'onore del Cantone è domiciliato nel Comune di Lostallo.

Art. 8 Esenzione soggettiva

Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni

- a) il coniuge superstite;
- b) i partner registrati;
- c) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti;
- d) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale;
- e) i concubini;
- f) i genitori.

Art. 9 Calcolo dell'imposta

Nel calcolo dell'imposta sono dedotti:

- a) dalle assegnazioni a persone bisognose fr. 14'000.00
- b) da ogni altra assegnazione fr. 7'000.00

Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati.

In caso di assoggettamento parziale le deduzioni sono concesse pro rata.

² deciso dall'Assemblea comunale il 24.06.2013



In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni.

L'imposta ammonta

- a) per la stirpe dei genitori al 5 per cento
- b) per gli altri beneficiari al 20 per cento

Art. 10 Riscossione e responsabilità

L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria ed è riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari.

Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare del loro arricchimento.

L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta.

5. TASSA SUI CANI

Art. 11 Oggetto fiscale

Per ogni cane tenuto sul territorio comunale per più di tre mesi deve essere riscossa una tassa.

Art. 12 Soggetto fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni.

Art. 13 Esenzione

Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto
- b) i cani da valanga
- c) i cani per non vedenti e non udenti

Su richiesta scritta e documentata da parte del detentore, per i cani da lavoro ai sensi dell'art. 69 – impiego dei cani – dell'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn), con istruzione specifica provata e riconosciuta da organi ufficiali, l'esenzione è decisa di volta in volta dal Municipio.



Art. 14 Calcolo della tassa

La tassa ammonta all'anno per il primo cane a fr. 100.00, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 150.00. Il Municipio può adeguare questi importi al rincaro.

Per i cani esenti da tassa ai sensi dell'art. 13, è riscossa un'indennità amministrativa annua di fr. 10.00 per ogni cane.

La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane.

III. Diritto formale

1. AUTORITÀ

Art. 15 Municipio

Il Municipio decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 16 Ufficio fiscale comunale

L'esecuzione della presente legge spetta all'Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune.

L'Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai Comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17 Altre Autorità

Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa insieme con queste ultime sono tassate dall'Ufficio di tassazione regionale del Moesano.

Il Comune di Lostallo può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all'Ufficio di tassazione regionale del Moesano.



2. RISCOSSIONE

Art. 18 Esigibilità

Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.

L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se è riscossa insieme con queste.

L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale .

Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 19 Termine di pagamento

Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.

Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

Per imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme con queste il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell'anno seguente l'anno fiscale.

Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 20 Condono fiscale

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi sono decisi dal Municipio

3. INDENNIZZO

Art. 21 Indennizzo

Il Comune di Lostallo è indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai Comuni parrocchiali con il 2 per cento delle imposte riscosse.



IV. Disposizioni finali

Art. 22 Entrata in vigore

La presente legge è stata accettata dall'Assemblea comunale il 29 settembre 2008 ed entra in vigore il 1. gennaio 2009.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M.Valsecchi

Approvata dal Governo secondo decreto N. 1422 del 28.10.2008

In nome del Governo

Il Presidente: St.Engler

Il Cancelliere: Dr. C. Riesen

¹ deciso dall'Assemblea comunale il 13 dicembre 2010

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M.Valsecchi

¹ Approvato dal Governo secondo decreto N. 12 del 11.01.2011

In nome del Governo

Il Presidente: Dr. M. Schmid

Il Cancelliere: Dr. C. Riesen

² deciso dall'Assemblea comunale il 24 giugno 2013

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M.Valsecchi

² Approvato dal Governo secondo decreto N. 788 del 27.08.2013

In nome del Governo

Il Presidente: Dr. H. Trachsel

Il Cancelliere: Dr. C. Riesen

³ deciso dall'Assemblea comunale il 10 dicembre 2018

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

La Segretaria: U. Rosa

³ Approvato dal Governo secondo decreto N. 280 del 16 aprile 2019

In nome del Governo

Il Presidente: Dr. J. D. Parolini

Il Cancelliere: Lic. iur. D. Spadin